

SICUREZZA ALIMENTARE

Autorità competente

Fabrizio Paletti

Segreteria Nazionale SIVeMP

Equiparazione
economica dei
collegi
dipendenti
regionali che
svolgono funzioni
ai sensi del
D.P.R. 761/79

Dal 24.11.2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante *Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*. L'art. 2 del decreto dispone che ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie riguardanti la Sicurezza Alimentare, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Il Ministero della Salute è l'autorità centrale dello Stato a cui spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di sicurezza alimentare, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali). Alle Regioni e alle Province Autonome spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL, l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari, l'individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, piani di formazione ecc.), la supervisione e il controllo sulle attività delle ASL, compiti autorizzativi e di

controllo, qualora previsto dall'organizzazione regionale. Alle Aziende Sanitarie Locali spettano: la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare. Ne consegue che i dirigenti sanitari alle dipendenze delle autorità competenti svolgono attività riconducibili a una stessa funzione in quanto assicurano nel sistema sanitario nazionale l'esecuzione dei controlli in materia di sicurezza alimentare. Pertanto nei confronti dei dirigenti sanitari delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano che operano alle dipendenze dell'autorità competente in materia di sicurezza alimentare trova applicazione l'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana in base al quale allo svolgimento di medesime funzioni deve corrispondere un'eguale retribuzione. In conclusione si ritiene legittima l'equiparazione economica dei dirigenti sanitari (medici, veterinari ecc.) dipendenti dalle Regioni che svolgono funzioni in materia di sicurezza alimentare ai dirigenti sanitari dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Posizione ribadita dal SIVeMP e dall'Anaa Assomed che con nota congiunta del 16 novembre scorso inviata al Ministro della salute, ai deputati delle Commissioni Bilancio e Affari Sociali della Camera dei Deputati nonché agli Assessori Regionali alla Sanità, hanno proposto l'inserimento di un emendamento *ad hoc* nella Finanziaria 2008.